

Modello

STATUTO
Associazione ETS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"⁶) e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*⁷:

"_COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO ETS"⁸, da' ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di TORINO Corso Unione Sovietica , 491 e con *durata illimitata*.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi⁹:

_ organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. L'Associazione si propone come finalità : la promozione e la produzione musicale, le attività di studio e di ricerca, di istruzione , di documentazione aventi rilevanti valori culturali musicali, si propone di accrescere e divulgare la conoscenza e la partecipazione alle attività tese alla più larga diffusione della cultura musicale . E' apartitica ed opera prevalentemente nella Città di Torino e nell'ambito territoriale della Regione Piemonte . In particolare l'Associazione riconosce tra i propri scopi sociali:

1. La promozione di attività di presentazione al pubblico in tutte le forme ritenute idonee di rassegne, di festival, spettacoli, mostre , seminari per quanto concerne la produzione musicale anche attraverso il ricorso alle arti visive, al teatro, al cinema e simili;
2. L'ideazione e lo sviluppo di attività di educazione musicale e di divulgazione, volte al rinnovamento del pubblico e alla formazione in campo musicale;
3. La promozione di relazioni e di rapporti operativi con altri enti di cultura musicale, italiani e stranieri, con personalità di livello internazionale, per l'arricchimento e la valorizzazione della propria istruzione;
4. Il coordinamento dei propri associati, favorendo una progettualità comune come co-produzioni e collaborazioni artistiche, nel rispetto della loro autonomia culturale, musicale e amministrativa;
5. L'ideazione e la stampa di una pubblicazione periodica che raccolga i programmi delle singole manifestazioni musicali dei propri associati e di quelle del Coordinamento ;
6. L'appartenenza al Coordinamento non potrà condizionare la programmazione delle singole associazioni che , sulla base dei loro statuti, mantengono attività musicali proprie;
7. La costituzione di un indirizzario comune nel rispetto della vigente normativa .

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Il Coordinamento è formato da Soci Fondatori e Soci ordinari .

Sono Soci Fondatori le seguenti associazioni :

- Accademia del Santo Spirito
- Associazione Culturale Mythos
- Compositori Associati
- Xenia Ensemble
- Insieme Cameristico di Torino
- Rive -Gauche concerti
- Merkurio Progetti Musicali
- Accademia dei Solinghi

Sono soci ordinari le Associazioni ammesse dopo la registrazione del vecchio statuto e su richiesta accolta :

- Musica e Artisti
- Fiarì Ensemble
- Preludio Ensemble
- Associazione Canonica
- Associazione Resonare
- Associazione Schubert
- Associazione Musicaviva
- Estemporanea- Arte , Musica , teatro

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e dovrà avere i seguenti requisiti :
 - 1- essere legalmente costituita come associazione ed essere iscritta al Registro delle Associazioni della Città di Torino
 - 2- avere la sede legale a Torino o nell'area metropolitana ed operare in Torino
 - 3- Essere senza fine di lucro
 - 4- Avere almeno cinque anni di attività artistica
 - 5- Essere un'associazione unicamente musicale, formata in maggioranza da musicisti
 - 6- Essere associazione di produzione , non solo di distribuzione ,

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Nella valutazione si terrà conto inoltre :

- 1 della trasparenza amministrativa

Vs 09-10-2018

2 della qualità professionale ed artistica

3 della serietà di comportamento organizzativo

4 di aver sempre assolto gli obblighi di legge previsti per le pubbliche esecuzioni .

La deliberazione di ammissione sarà *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della *deliberazione di rigetto*, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. L'assemblea dei soci valuterà i requisiti delle Associazioni richiedenti e la domanda potrà essere accettata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dell'Assemblea ordinaria.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualità di socio si perde per estinzione dell'Associazione , dimissioni, morosità, indegnità.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- tutti i soci sono tenuti a concorrere, con un contributo annuale, ai bisogni di finanziamento per le coperture delle spese, a fronte di presentazione di bilancio consuntivo;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;
- la quota di iscrizione viene determinata in € 50,00 .

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *dimissioni, morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: _

- siano state accertate persistenti violazioni degli obblighi statutari
- si verifichino fatti che contrastino con gli scopi dell'Associazione

- vi sia una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra le altre componenti l'Associazione Coordinamento Associazioni Musicali di Torino ETS
- vi siano inadempimenti dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente statuto e reiterate morosità
- l'associato manifesti una persistente non partecipazione alle attività dell'Associazione

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con i due terzi dei voti e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo)
- il Presidente- legale rappresentante

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'associazione e di essa fanno parte i soci fondatori ed i soci ordinari

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili* :

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*,
- formula il *programma artistico e finanziario* annuale;

Vs 09-10-2018

- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono dare l'incarico al presidente di chiedere l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicandone anche, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, la *rappresentanza* disgiunta.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e ha il diritto di firma presso le istituzioni pubbliche e private .

Vs 09-10-2018

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ART. 10 (Organo di controllo)

Non è previsto nessun organo di controllo, né revisore dei conti.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito da:

- contributo annuale dei soci e quota di iscrizione;
- lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali elargite da qualsiasi ente , organizzazione , persone fisiche e giuridiche;
- contributi per servizi o prestazioni fornite dall'associazione a terzi;
- sovvenzioni e finanziamenti da Enti Pubblici e Privati
- eventuali entrate ed acquisizioni;
- beni eventualmente acquistati con i fondi di cui ai punti precedenti.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale come rendiconto finanziario di cassa e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti all'Associazione.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità . 1) con richiesta scritta, 2) a tutte le assemblee.

ART. 17
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11710.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, deliberato dall'*Assemblea*, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*¹¹ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le seguenti disposizioni : ente benefico all'interno della Congregazione dei Padri Filippini, avente finalità analoghe_ o dell'organo associativo competente.

L'*Assemblea* provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Antonio Cella Le Penn

Tommaso Arpino 2022

¹¹ "Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).